



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Merito Civile e Militare

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LEG.VO N. 50/2016)

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ossia per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito dell'Accordo decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, sottoscritto in data 07/03/2017, e non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2

Determinazione della quota del Fondo di incentivazione

1. E' istituito il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti che è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso e al netto delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con quanto programmato), per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, forniture e servizi, con esclusione degli interventi di seguito indicati:
 - progettazione;
 - manutenzione ordinaria;
 - opere, lavori, servizi o forniture affidati a i sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza;
 - forniture per beni di consumo;
 - servizi non soggetti a verifica dell'esecuzione o che non siano aggiudicati sulla base di una programmazione;
 - servizi affidati in house alla società partecipata ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera, lavoro pubblico, acquisizione di forniture e servizi (che non rientrino nei casi esclusi di cui sopra) è data dall'applicazione dei seguenti parametri, a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,70, secondo i seguenti scaglioni:

IMPORTO A BASE DI GARA (in Euro)		PE
Da	A	
1	100.000,00	1,00
100.000,01	500.000,00	0,95
500.000,01	1.000.000,00	0,90

1.000.000,01	3.000.000,00	0,85
3.000.000,01	5.000.000,00	0,80
5.000.000,01	10.000.000,00	0,75
10.000.000,01	oltre	0,70

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,00 e 0,50, secondo i seguenti livelli:

DESCRIZIONE COMPLESSITA'	PC
Opere, lavori, servizi, forniture che prevedono <i>soluzioni tecniche di programmazione e di esecuzione anche finanziaria, che, a titolo esemplificativo, richiedono studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali o soluzioni di esecuzione innovative e rivolte alla razionalizzazione dei costi</i>	1,00
Opere, lavori, servizio e forniture che prevedono <i>ipotesi di difficoltà connesse alla programmazione per stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità del rispetto del cronoprogramma complessivo dell'opera, servizio o fornitura anche in fase di esecuzione.</i>	0,80
Opere, lavori, servizio e forniture di bassa complessità perché ripetitivi	0,50

3. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

4. L'incentivo deve essere previsto nella determinazione di individuazione del gruppo di lavoro, sulla base dei parametri obiettivi sopra indicati, dandone specifica e giustificata evidenza nella stessa determinazione e in ogni caso, non deve comportare ulteriori aggravii di spese né riduzione della quantità e qualità dell'intervento (opera, lavoro, servizio, fornitura).

5. Se in fase di esecuzione il costo delle opere, lavori, servizi o forniture aumenta in misura superiore a un quinto, per errori di programmazione, non comporta aumento della quota di fondo bensì un decremento proporzionale della stessa quota di fondo.

Art. 3

Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

- a) l'80% è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento secondo i criteri ivi individuati. Sono esclusi dal riparto i soggetti con qualifica dirigenziale;
- b) il 20% è destinato, laddove consentito dalle normative vigenti, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del nuovo codice degli Appalti, la cui distribuzione è approvata annualmente con atto di Giunta su proposta del Segretario Generale sentita la Conferenza dei Dirigenti.

2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché l'Irap, gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a). [Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancio a carico dell'ente, nonché delle eventuali riduzioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 236 della L. n. 208/2015].

3. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nell'importo complessivo di questi incentivi sono compresi anche quelli erogati da altre Pubbliche Amministrazioni.

ART.4

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla programmazione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, verifica preventiva dei progetti, predisposizione delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione, anche finanziaria, dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e /o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità e alla rendicontazione;

c) nel Responsabile Unico del Procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, nell'ufficio Responsabile Unico del Procedimento che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità.

Su queste basi il Dirigente predisporrà, per l'Amministrazione, una relazione delle attività programmate e un resoconto del loro esito.

ART.5

Gruppo di lavoro

1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere i dipendenti idonei dell'ente, ognuno in rapporto alle proprie funzioni, competenze, esperienze e al proprio profilo professionale con criterio di rotazione al fine di evitare il coinvolgimento sempre dei medesimi dipendenti.

2. Per esigenze eccezionali, o per specifiche professionalità, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche i dipendenti di settori non ordinariamente afferenti a quanto indicato all'art. 4, sia con profilo amministrativo che tecnico, previo consenso del dirigente di appartenenza. In tal caso l'espletamento degli incarichi affidati non deve in nessun caso interferire con il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio.

3. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati con determinazione del Dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, oltre alle procedure di gara. Analoghi criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzione delle procedure espropriative e dell'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento.

4. La composizione del gruppo è definita in tempo utile per l'avvio della fase di programmazione ed esecuzione.

5. Con l'atto di conferimento dell'incarico deve essere individuato/a:

- il lavoro/opera/servizio/fornitura;

- l'importo presunto a base di gara del lavoro/opera/servizio/fornitura;

- la percentuale dell'incentivo determinato sulla base dei parametri obiettivi indicati al precedente art. 2, dandone specifica e giustificata evidenza nella stessa determinazione che deve riportare, in ogni caso,

l'attestazione che non comporta ulteriori aggravii di spese né riduzione della quantità e qualità dell'intervento (opera, lavoro, servizio, fornitura);

- il cronoprogramma per ogni funzione svolta;

- il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati, nonché l'attribuzione delle aliquote spettanti a ciascun componente come specificato nel successivo art. 7.

6. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Il Dirigente con successiva determinazione accerta a consuntivo l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e definisce l'importo di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito e in relazione alla eventuale causa di modifica o revoca dell'incarico.

ART.6

Tempi di realizzazione e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno essere svolte secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi degli atti di programmazione nonché secondo il cronoprogramma approvato preventivamente dal Dirigente per ciascun intervento.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente in una relazione da trasmettere al Sindaco, comporterà una deduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel dettaglio per l'opera, lavoro, servizio o fornitura, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

ART. 7

Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. L'effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con apposita determinazione di liquidazione secondo la tempistica definita nel successivo art. 8.

2. Il fondo è ripartito dal Dirigente competente, per le opere, i lavori, i servizi e le forniture, con esclusione degli interventi di cui al precedente art. 2 comma 1, tra il personale di cui agli articoli 4 e 5.

3. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:

Lavori	%	Servizi e forniture	%
Responsabile del procedimento: Ufficio Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento e personale di supporto ¹ : 22% Verifica preventiva dei progetti: 5%	27%	Responsabile del procedimento: - Ufficio Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento e personale di supporto ² :	30%
Programmazione degli interventi: - Gruppo di lavoro Programmazione degli interventi	10%	Programmazione degli interventi: - Gruppo di lavoro Programmazione degli interventi	10%
Redazione bandi/disciplinari di gara, esecuzione procedure di gara e contratti:	10%	Redazione bandi/disciplinari di gara, esecuzione procedure di gara e contratti:	20%
Direzione lavori : - Direttore dei Lavori o dell'esecuzione:	38%	Direzione dell'esecuzione: Direttore dell'esecuzione: 20%	30%

¹ Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera.

² Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo per forniture e servizi.

³ Applicabile ad opere, servizi e forniture finanziate da "contributi e rendicontazione"

23%			
- Ufficio Direzione Lavori o dell'esecuzione: 15%		Ufficio Direzione dell'esecuzione: 10%	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:	10%		
Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità ed eventuale rendicontazione³:	5%	Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità ed eventuale rendicontazione³:	10%
Totale	100%		100%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

4. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote dell'incentivo costituiscono economie.

5. Qualora un dipendente svolga più prestazioni opportunamente motivate avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione, fermo restando il rispetto del limite complessivo previsto dall'art. 3.

Art. 8

Tempistica erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività, nel rispetto del cronoprogramma, da parte dei dipendenti incaricati.

2. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto Dirigenziale, nel seguente modo:

- a) per la fase di programmazione, solo ad avvenuta stipula del contratto;
- b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di interventi la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate nel rispetto del cronoprogramma e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Il R.U.P. e il dirigente competente documenteranno nell'atto di liquidazione le annualità a cui attribuire la quota di incentivo spettante.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

ART. 9

Economie

Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi relativi agli incarichi antecedenti all'entrata in vigore della legge n.114/2014 (19 agosto 2014) di conversione del D.L.90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 19 agosto 2014 non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma o convenzioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.